

L'a.d. nell'atto costitutivo

Le deleghe così attribuibili sia in spa che in srl

DI LUCIANO DE ANGELIS

Sia in srl che in spa è ammissibile provvedere alla nomina dell'amministratore delegato già in sede di redazione dell'atto costitutivo della società. Nelle srl, per le decisioni rimesse ai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c. non è richiesta alcuna ulteriore determinazione degli amministratori che della volontà dei soci restano meri esecutori. Sono alcune delle posizioni assunte dalla commissione societaria del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato nelle nuove massime di diritto societario che saranno presentate oggi in un apposito convegno di Firenze.

La nomina dell'amministratore delegato. Di norma, ai sensi del comma 2° dell'art. 2381 c.c. se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il cda può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Tale regola, prevista nell'ambito delle spa, si ritiene pacificamente applicabile anche nelle srl. A

riguardo, secondo il notariato toscano, tale nomina risulta ammissibile anche in sede costitutiva di una società di capitali al verificarsi di una serie di condizioni:

1) che tutti i componenti il cda (a cui spetta di norma l'attribuzione delle deleghe ndr) siano comparenti all'atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all'unanimità oppure, se non comparenti, che abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro;

2) in caso di nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) che tutti i suoi membri siano comparenti all'atto costitutivo e abbiano accettato la carica oppure, se non comparenti (presenti, ndr), abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d'atto, sempre in forma scritta, della scelta in ordine alla nomina di uno o più soggetti quali ammi-

nistratori delegati.

La possibilità di attribuire deleghe nell'ambito della costituzione di società è evidentemente finalizzata ad escludere il doppio passaggio della costituzione e della nomina degli organi sociali presso il registro delle imprese.

Decisione rimessa ai soci. Nelle srl, l'articolo 2479, comma 1 c.c. prevede che i soci decidono sulle materie loro riservate dall'atto costitutivo «... nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione».

In questi casi, ritiene il notariato, i soci hanno la competenza esclusiva a decidere sulla materia. Da ciò consegue che, in tali ipotesi non sia richiesta alcuna ulteriore deliberazione da parte dell'organo amministrativo, che non ha più competenza sull'argomento.

La decisione sarà eseguita dall'amministratore che ha la rappresentanza della società, o da uno specifico membro del cda individuato nella de-

cisione stessa, purché dotato di potere di rappresentanza ai sensi della legge e dello statuto.

Il tema riporta in auge la questione, dibattuta in dottrina, e sostanzialmente inesplorata in giurisprudenza, in materia di eventuale corresponsabilità degli amministratori rispetto alle decisioni dei soci, amministratori che, dal tenore letterale della massima parrebbero meri esecutori e quindi non responsabili delle decisioni assunte da un diverso organo (anche se la massima ciò espressamente non dice, né poteva dire). Vi è, tuttavia, una corrente di pensiero, sostanzialmente prevalente, secondo cui gli amministratori resterebbero corresponsabili delle decisioni dei soci, dovendo rifiutare l'esecuzione delle delibere, almeno di quelle ritenute *contra legem*, in quanto lesive degli interessi della società.